

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ISTRUZIONE (6^a)

VENERDÌ 30 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado** » (1378), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame);

« **Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento** » (1610), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Romano scioglie la riserva formulata ieri dai senatori comunisti sulla richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo: si pronuncia favorevolmente quanto al disegno di legge n. 1610 (pur manifestando il proprio dissen-

so nel merito), mentre chiede che per l'altro disegno di legge si decida solo dopo approfondito esame in sede referente.

Il senatore Baldini, primo proponente del disegno di legge n. 1378, dà conto quindi di un testo sostitutivo che egli ha in animo di proporre, al fine di evitare ritardi nella formazione delle graduatorie — su cui il provvedimento inciderebbe — previste dalla legge n. 468 del 1968.

Avendo poi il senatore Romano ribadito la necessità di uno studio preliminare di tale disegno di legge, si decide di non avanzare la richiesta di trasferimento di sede relativa a quest'ultimo provvedimento, mentre viene accolta all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, la richiesta attinente al disegno di legge n. 1610.

« **Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante** » (822-B), approvato dalla Camera dei deputati (risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola, già approvato dal Senato, con vari disegni di legge d'iniziativa di deputati);

« **Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di**

- ingegnere» (86), d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;
- « Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media » (161), di iniziativa del senatore Smurra;
- « Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica » (162), d'iniziativa del senatore Smurra;
- « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre » (165), d'iniziativa del senatore Smurra;
- « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado » (183), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale » (237), d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;
- « Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (252), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (259), di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;
- « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (398), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado » (497), d'iniziativa dei senatori Papa ed altri;
- « Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (498), d'iniziativa del senatore Dinaro;
- « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria » (508), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (557), d'iniziativa del senatore Donati;
- « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574), d'iniziativa dei senatori Formica ed altri;
- « Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi » (595), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria » (684), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado » (691), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica » (722), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri;
- « Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (730), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 » (731), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 » (749), d'iniziativa dei deputati Bignardi ed altri; Lettieri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;
- « Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (849), d'iniziativa del senatore Dinaro;
- « Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore » (1523), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri;
- « Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, numero 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo

specifico » (1664), d'iniziativa del senatore La Rosa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

In seguito ad alcune osservazioni del sottosegretario Rosati e del senatore Spigaroli, vengono introdotte due modifiche nel testo degli articoli 3, 4 e 5, approvati ieri: le designazioni sindacali saranno, conseguentemente, non facoltative ma obbligatorie sia per il comitato di cui all'articolo 3 sia per le commissioni regionali di cui all'articolo 4; mentre ai corsi speciali previsti all'articolo 5 potranno essere ammessi gli insegnanti nominati, con incarico a tempo indeterminato, fino all'anno scolastico 1973-74.

Si prende quindi in esame un articolo aggiuntivo 5-bis, proposto dal senatore La Rosa.

Riguarda il personale insegnante « specifico » di educazione fisica sfornito del diploma ISEF che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, abbia tre anni di insegnamento, e prevede per esso speciali corsi di qualificazione e di abilitazione. In via subordinata, poi, lo stesso senatore La Rosa prospetta l'opportunità di un'estensione delle disposizioni della « legge Caroli » a tutto il personale insegnante di educazione fisica che abbia comunque insegnato, per la durata di un anno scolastico, in scuole statali o legalmente riconosciute.

Si pronunciano in senso contrario all'emendamento principale sia il relatore Limoni sia il sottosegretario Rosati. Quanto alla proposta subordinata, mentre il senatore Limoni manifesta una certa disponibilità, il sottosegretario Rosati, sebbene non contrario all'estensione della citata legge, chiede al senatore La Rosa di non prevedere un allargamento dei requisiti dalla stessa stabiliti e comunque lo invita a sollevare il problema in sede di separato esame del disegno di legge n. 1664, da lui stesso proposto su tale materia.

Il senatore La Rosa insiste sull'emendamento principale che, messo ai voti, non è approvato; quanto all'emendamento subordinato, la Commissione si pronuncia conformemente alle indicazioni del sottosegretario Rosati, e quindi resta inteso che il tema verrà nuovamente affrontato in sede di esame

del disegno di legge n. 1664, con una distinta discussione.

Si passa all'articolo 6 del disegno di legge n. 822-B.

Il senatore Codignola illustra alcuni emendamenti rivolti a sopprimere la dispensa dal servizio ordinario del personale direttivo e insegnante incaricato dell'organizzazione dei corsi intendendo estendere a tale categoria lo stesso trattamento stabilito, dal secondo comma, per il personale incaricato delle lezioni teoriche, della direzione dei gruppi di studio, di sei seminari e della guida del tirocinio.

Segue un dibattito sulle attribuzioni conferite, in materia di organizzazione e buon andamento dei corsi, alla categoria considerata nel primo comma. Intervengono i senatori Romano, Dinaro, Codignola, Papa, Spigaroli ed il sottosegretario Rosati. Il rappresentante del Governo accenna, fra l'altro, ai possibili maggiori oneri finanziari connessi con la normativa proposta e suggerisce al senatore Codignola di orientarsi, semmai, verso la pura e semplice soppressione dei commi primo e terzo.

Tale suggerimento è raccolto dal senatore Codignola. La soppressione è approvata, dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della Commissione.

L'articolo 6 è poi approvato nel nuovo testo: si comporrà del solo secondo comma.

Si passa all'articolo 7.

I senatori Spigaroli e Baldini propongono di modificarne il primo comma, nel senso di prevedere apposite graduatorie per l'immissione in ruolo di coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano già in possesso del titolo di abilitazione (tali graduatorie dovranno essere utilizzate dopo l'esaurimento di quelle corrispondenti, previste da precedenti leggi).

In un ampio dibattito, il relatore Limoni riconosce l'opportunità dell'attribuzione, agli insegnanti già abilitati, di una posizione di priorità rispetto a coloro che invece acquisiranno l'abilitazione con le nuove tecniche; il sottosegretario Rosati chiarisce le linee ispiratrici delle norme sulle graduatorie permanenti, e poi si dice comunque non contra-

rio alla soluzione delle graduatorie separate caldeggiata con l'emendamento limitatamente al personale già abilitato.

Intervengono ancora i senatori Codignola, Ariella Farneti, Romano e Spigaroli; quindi la Commissione accoglie l'emendamento.

Sono respinti invece due altri emendamenti: il primo, del senatore La Rosa, tendente a richiedere, fra i requisiti per l'immissione nella graduatoria, non la qualifica di « buono », ma quella di « valente »; il secondo, dei senatori Codignola e Castellaccio, per l'elevazione del necessario periodo di servizio da due anni ad almeno tre anni.

Un ulteriore emendamento, che il relatore Limoni dice di non poter accettare, è poi sostenuto dal senatore Spigaroli: riguarda le graduatorie per le immissioni nei ruoli degli istituti professionali e d'arte e dei licei scientifici e prevede che la durata del servizio non di ruolo prestato nelle suddette scuole venga valutato in misura doppia.

Sono contrari anche i senatori Codignola, Castellaccio, Papa e Romano, per lo meno ad una formula così generalizzata.

Neppure il sottosegretario Rosati è favorevole, pur riconoscendo l'opportunità di una particolare considerazione per tali insegnanti quando in possesso di titolo di studio non specifico. Richiama a questo proposito quanto stabilito dall'articolo 10 del disegno di legge in esame.

Dopo una replica del senatore Spigaroli ed una proposta del senatore Romano (per un bando di concorsi riservati agli insegnanti con qualifiche specialistiche degli istituti professionali), la Commissione respinge lo emendamento, e passa ad esaminare il comma quinto e gli emendamenti su di esso presentati dai senatori Codignola e Castellaccio, tendenti ad uno scorrimento all'anno scolastico 1974-75 della decorrenza della norma che riserva il settanta per cento dei posti e delle cattedre vacanti alle considerate immissioni in ruolo.

In connessione con tali emendamenti vengono problematicamente dibattuti i due possibili criteri di impostazione delle graduatorie: quello della pura e semplice successione

cronologica di diverse graduatorie annuali con l'utilizzazione di ciascuna solo dopo l'esaurimento della precedente, e quello di graduatorie uniche con aggiornamento annuale a conclusione di ogni corso, mediante inserimento dei neo-abilitati, in ragione del loro punteggio.

Intervengono i senatori Codignola, Spigaroli, Castellaccio, Romano, Ariella Farneti, il relatore Limoni e il sottosegretario Rosati. Si conviene infine di soprassedere all'esame ulteriore del problema, per consentirne un maggiore approfondimento.

Su un altro emendamento, dei senatori Romano e Papa, sostenuto anche dal senatore La Rosa, si pronuncia poi in senso non favorevole il sottosegretario Rosati: prevede la costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti tecnici pratici con nomina di competenza dei consigli di amministrazione e dei capi di istituto, in possesso di particolari requisiti. Anche per tale proposta si stabilisce un rinvio dell'esame.

Quindi l'ulteriore dibattito sull'articolo 7 viene sospeso, ed il seguito dell'esame dei disegni di legge rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Russo avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 3 agosto, alle ore 16,30: all'ordine del giorno, oltre ai provvedimenti iscritti per l'odierna seduta, vi saranno anche, in sede deliberante, i disegni di legge n. 1822 (« Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale ») e n. 618-B (« Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario »).

La seduta termina alle ore 13.